

IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI LA TUTELA DELL'IDENTITA' DIGITALE

Il diritto alla riservatezza dei dati personali

- Il diritto alla riservatezza duplice significato:
 - - diritto alla protezione dei dati personali
 - - diritto al rispetto della propria vita privata (privacy)
- (C.M. Bianca)

Il diritto alla riservatezza dei dati personali

- Il diritto alla riservatezza delle informazioni salvaguarda e tutela la **sfera privata** delle persone assicurando che ciascuno possa avere il controllo su tutte le informazioni e i dati riguardanti la propria vita personale
- Ciascuno può **impedire che informazioni** riguardanti la propria sfera personale **vengano diffuse** in assenza di autorizzazione e ha diritto a **non subire intromissioni** nella propria sfera privata da parte di terzi

Il diritto alla riservatezza dei dati personali

- La tutela della privacy è un diritto assoluto
- «La tutela della privacy si è sempre più strutturata come un diritto di ogni persona al mantenimento del controllo sui propri dati, ovunque essi si trovino , così riflettendo la nuova situazione nella quale ogni persona cede continuamente, e nelle forme più diverse, dati che la riguardano»
- «La sfera privata è un luogo di scambi, di condivisione di dati personali, di informazioni la cui circolazione non riguarda più soltanto quelle in uscita di cui altri possono appropriarsi o venire a conoscenza, ma interessa anche quelle in entrata, con le quali altri invadono quella sfera in forme sempre più massicce e indesiderate così la modificano continuamente»

(S. Rodotà)

Il diritto alla riservatezza dei dati personali

- Il diritto alla riservatezza di matrice anglosassone conosce uno sviluppo nel nostro ordinamento a partire dagli anni 60-70 come generico diritto alla libera determinazione della propria personalità

Il diritto alla riservatezza dei dati personali

- Fonti sovranazionali.
- Art. 8 Convenzione Europea dei diritti dell'uomo
- **Diritto al rispetto della vita privata e familiare**
- 1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.
- 2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.

Il diritto alla riservatezza dei dati personali

- Art. 8 Convenzione Europea dei diritti dell'uomo

Manca una esplicita definizione normativa di «vita privata» nozione riempita di contenuti dalle decisioni della Corte Europea dei diritti dell'Uomo che ha affermato come il diritto alla protezione della vita privata comprenda:

- «il diritto di essere lasciato in pace «*to let be alone*» inteso in senso verticale rispetto a possibili ingerenze dei pubblici poteri;
- il diritto a vedersi rappresentati in maniera fedele nel proprio contesto sociale (Cfr. Corte EDU 16.12.1992, Niemietz v. Germany ;
- il diritto alla c.d. autodeterminazione informativa con la possibilità di controllare le informazioni che circolano sulla propria persona (cfr. Corte EDU 29.4.2002 Pretty v. UK)

diritto alla riservatezza dei dati personali

- Fonti sovranazionali.
- Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea disciplina i due aspetti del diritto alla riservatezza

Articolo 7 (privacy)

Diritto di ogni individuo al rispetto della propria vita privata e familiare

- Ogni individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle sue comunicazioni.

Articolo 8

Protezione dei dati di carattere personale

1. Ogni individuo ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano.
2. Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni individuo ha il diritto di accedere ai dati raccolti che lo riguardano e di ottenerne la rettifica.
3. Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un'autorità indipendente.

diritto alla riservatezza dei dati personali

- La Carta Costituzionale e le norme interne fino agli anni 90 non contenevano alcun espresso riferimento al diritto alla riservatezza;
- Diritto di creazione pretoria

diritto alla riservatezza dei dati personali

- **C. Cass, n. 4487/1956**: Eredi del tenore Caruso chiedevano non venissero rappresentate situazioni e vicende estremamente personali e familiari, perché anche se verificatesi al di fuori del domicilio non avrebbero avuto diretto interesse per i terzi.
- «chi non ha saputo o voluto tener celati i fatti della propria vita, non può pretendere che il segreto sia mantenuto dalla discrezione altrui; la curiosità ed anche un innocuo pettegolezzo, se pur costituiscono una manifestazione non elevata dell'animo, non danno luogo di per sé ad un illecito giuridico»
- «**Nell'ordinamento giuridico italiano non esiste un diritto alla riservatezza**, ma soltanto sono riconosciuti e tutelati, in modi diversi, singoli diritti soggettivi della persona; pertanto non è vietato comunicare, sia privatamente sia pubblicamente, vicende, tanto più se immaginarie, della vita altrui, quando la conoscenza non ne sia stata ottenuta con mezzi di per sé illeciti o che impongano l'obbligo del segreto.»

diritto alla riservatezza dei dati personali

- **C. Cass. N. 990/1963** richiesta degli eredi di Claretta Petacci a che non fossero raccontate in un libro vicende private in assenza di interesse pubblico
- «Se e vero che, nel nostro ordinamento giuridico, in mancanza di esplicita previsione, **non può ritenersi sussistente un diritto alla riservatezza** considerato in senso tipico, e che una tale sussistenza non può essere ritenuta per *analogia iuris* sulla base di singoli diritti di personalità, dato che singoli concreti aspetti non consentono di precisare un principio che giustifichi il riconoscimento e la efficacia propria di un autonomo diritto soggettivo ad una non precisata riservatezza, **tuttavia la tutela giuridica deve ammettersi nel caso di violazione del diritto assoluto di personalità, inteso quale diritto erga omnes alla libertà di autodeterminazione nello svolgimento della personalità dell'uomo come singolo.** Tale diritto è violato se si divulgano notizie della vita privata, le quali, per tale loro natura, debbono ritenersi riservate, a meno che non sussista un **consenso anche implicito, della persona**, desunto dall'attività in concreto svolta o, data la natura dell'attività medesima e del fatto divulgato, non sussista un **prevalente interesse pubblico di conoscenza** che va considerato con riguardo ai doveri di solidarietà politica economica e sociale inerente alla posizione assunta dal soggetto. Pertanto, la violazione della vita privata, come fatto lesivo del diritto assoluto di personalità al libero svolgimento della stessa, deve essere accertata con indagine da svolgersi, per singola fattispecie, sulla posizione del soggetto e sulla sussistenza di limiti, **la cui inosservanza implichi illiceità e l'obbligo di risarcimento ai sensi dello art 2043 cod civ.**

diritto alla riservatezza dei dati personali

- **Cass. n.2129/1975** decisione con la quale per la prima volta si è riconosciuta l'esistenza di un diritto alla riservatezza , in vicenda relativa alla moglie dello Scià di Persia
- **«Il diritto alla riservatezza consiste nella tutela di quelle situazioni e vicende strettamente personali e familiari, le quali, anche se verificatesi fuori del domicilio domestico, non hanno per i terzi un interesse socialmente apprezzabile, contro le ingerenze che, sia pure compiute con mezzi leciti, per scopi non esclusivamente speculativi e senza offesa per l'onore, la reputazione o il decoro, non siano tuttavia giustificate da interessi pubblici preminenti. Esso non può essere negato ad alcune categorie di persone, solo in considerazione della loro notorietà, salvo che un reale interesse sociale all'informazione od altre esigenze pubbliche lo esigano. Tale diritto non solo trova implicito fondamento nel sistema, ma trova una serie di espliciti riferimenti nelle norme costituzionali e ordinarie e in molteplici deliberazioni di carattere internazionale»**

diritto alla riservatezza dei dati personali

- Fonti dell'Unione europea
- Direttiva 95/46/CE
- Il **4 maggio 2016**, sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE) i testi del **Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali e della Direttiva che regola i trattamenti di dati personali nei settori di prevenzione, contrasto e repressione dei crimini**.
- Il **5 maggio 2016** è entrata ufficialmente in vigore la Direttiva, che dovrà essere recepita dagli Stati membri entro 2 anni.
- Il **24 maggio 2016** è entrato ufficialmente in vigore il Regolamento, che diventerà definitivamente applicabile in via diretta in tutti i Paesi UE a partire dal **25 maggio 2018**.

- Fonti interne

CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (D. LEG.VO 30 GIUGNO 2003, N. 196)

diritto alla riservatezza dei dati personali

- L'art. 1 del codice della Privacy
«Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano»
- riconosce il diritto alla protezione dei dati personali come un diritto fondamentale della persona autonomo rispetto al diritto alla privacy
- DIRITTO ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI: INDICA L'INTERA GAMMA DEI DIRITTI E DEGLI STRUMENTI CHE L'ORDINAMENTO METTE A DISPOSIZIONE DELLE PERSONE PER CONTROLLARE, INDIRIZZARE, EVENTUALMENTE INIBIRE LA CIRCOLAZIONE DEI PROPRI DATI PERSONALI
- DIRITTO ALLA RISERVATEZZA: DIRITTO DI FAR SCENDERE IL RISERBO SU VICENDE O ASPETTI PERCEPITI COME PIU' INTIMI DELL'INDIVIDUO, NELLA LIBERTA' DI DETERMINARSI NELLE SCELTE DI VITA E NELLA COSTRUZIONE DELLA PROPRIA IDENTITA'
- Diritti connessi in quanto il diritto al rispetto della privacy è minacciato dall'abusivo trattamento dei dati

diritto alla riservatezza dei dati personali

- Nozione di dati personali

Art. 4 comma 1 lett. b)

- Qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione. Dato personale è qualunque informazione (compresi suoni immagini etc.) che consenta di identificare la persona
- Quella dei dati personali è una macro-categoria all'interno della quale possono essere **distinti i dati sensibili** che riguardano gli aspetti più intimi della vita di un individuo e sui quali più spesso si concentra l'esercizio del diritto alla riservatezza.

diritto alla riservatezza dei dati personali

- I dati sensibili sono tassativamente definiti dall'art. 4, comma 1, lett. d) d. leg.vo 196/2003

Quali quelli idonei a rivelare **l'origine razziale ed etnica**, le **convinzioni** religiose, filosofiche o di altro genere, le **opinioni politiche**, l'**adesione** a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni di carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i **dati personali idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale**

- Si tratta di dati che se non trattati con idonee garanzie potrebbero arrecare gravi danni all'interessato

diritto alla riservatezza dei dati personali

- La concezione assoluta dei diritti fondamentali si è via via ridimensionata dando luogo al cd fenomeno della «relativizzazione».
- Per valutare la liceità del trattamento dei dati personali occorre operare nella maggior parte dei casi un bilanciamento tra interessi di pari rango quali ad esempio il diritto all'informazione, all'esercizio dei diritti di difesa, alla trasparenza della azione amministrativa. Perché possa operarsi il bilanciamento le limitazioni al diritto fondamentale devono essere:
 - Previste dalla legge;
 - Rispettare il principio di proporzionalità
 - Salvaguardare il contenuto essenziale dei diritti.

diritto alla riservatezza dei dati personali

- Bilanciamento tra contrapposti diritti
- Decisione Corte Edu RUBIO DOSAMANTES c. Espagne 21.2.2017
- Bilanciamento tra libertà di espressione e tutela della vita privata e familiare con riferimento al ricorso proposto ex art. 8 CEDU da una nota cantante messicana (Paulina Rubio) per non aver ricevuto giusta tutela dalle autorità giudiziarie spagnole che amate a pronunciarsi sulla legittimità di dichiarazioni rese dal produttore della cantante in trasmissioni televisive nel corso delle quali erano stati rivelati aspetti relativi alla presunta omosessualità della donna e ad una relazione affettiva conclusasi.- I giudici spagnoli avevano rigettato la domanda ritenendo che le informazioni sugli orientamenti sessuali della cantante fossero già note e che comunque nell'attuale società non da ritenere «DISONOREVOLI» e che le informazioni sul rapporto sentimentale non avessero contenuto lesivo dell'onore della cantante ma semmai di quello del compagno
- La Corte Edu ha invece ritenuto sussistente una violazione dell'art. 8 per non avere le Corti spagnole adempiuto al proprio obbligo positivo di protezione della vita privata della ricorrente.

diritto alla riservatezza dei dati personali

- Bilanciamento tra contrapposti diritti
- Decisione Corte Edu RUBIO DOSAMANTES c. Espagne 21.2.2017
- Per ricercare il punto di equilibrio tra la tutela della vita privata e l'interesse pubblico soprattutto con riferimento ad una persona nota occorre analizzare una serie di criteri:
- A) il contributo reso all'interesse pubblico da un'informazione diffusa in violazione del diritto alla vita privata;
- La notorietà della persona;
- Il tipo di attività svolta;
- Il comportamento in precedenza tenuto dal soggetto;
- Il grado di diffusione della notizia
- Particolare tutela meritano le informazioni di natura sensibile, come quelle attinenti al salute e la sessualità. *Ratio* di questa tutela rafforzata è nel rischio che la loro diffusione possa provocare discriminazioni.

diritto alla riservatezza dei dati personali

- Quanto ai dati sensibili una qualsiasi ingerenza di soggetti terzi deve essere considerata sempre potenzialmente dannosa soprattutto qualora non vi sia il consenso della persona interessata

diritto alla riservatezza dei dati personali

- **Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 27/12/2017 n° 30981**
- Il caso: un beneficiario dell'indennità riconosciutagli ex L. n. 210 del 1992, per malattia contratta a seguito di trasfusioni, ha contestato l'illegittima divulgazione del dato sensibile relativo alle sue condizioni di salute, in quanto nella causale dell'accredito dell'indennità «*pagamento rateo arretrati bimestrali e posticipati (...) L. n. 210 del 1992*» avrebbe visto lesa la sua privacy. Per questo ha agito contro la Regione Campania, ente pubblico erogatore dell'indennità, e contro il Banco di Napoli, essendo i ratei bimestrali accreditati su un suo conto corrente acceso presso l'istituto, ritenendo gli stessi responsabili dell'uso e diffusione illegittima di dati sensibili.
- Proposto ricorso per Cassazione avverso la decisione del Tribunale di Napoli che non aveva ravvisato alcuna violazione è stato ravvisato un contratto tra le sentenza della Prima Sezione **n. 10947/2014** e decisione della Terza Sezione **n. 10280/2015** riguardante un'identica fattispecie con conseguente rimessione della questione alle Sezioni Unite.

diritto alla riservatezza dei dati personali

- Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 27/12/2017 n° 30981
- «I dati sensibili idonei a rivelare lo stato di salute possono essere trattati soltanto mediante modalità organizzative, quali tecniche di cifratura o criptatura che rendono non identificabile l'interessato.
- Ne consegue che i soggetti pubblici o le persone giuridiche private, anche quando agiscano rispettivamente in funzione della realizzazione di una finalità di pubblico interesse o in adempimento di un obbligo contrattuale, sono tenuti all'osservanza delle predette cautele nel trattamento dei dati in questione».

diritto alla riservatezza dei dati personali

- Privacy e minori
- Con riferimento ai minori il bilanciamento degli interessi contrapposti prevede una netta prevalenza a favore del diritto alla loro privacy anche rispetto al diritto all'informazione.
- *Chiunque diffonde sentenze o altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado è tenuto ad omettere in ogni caso [...] le generalità, altri dati identificativi o altri dati anche relativi a terzi dai quali può desumersi anche indirettamente l'identità dei minori". E' l'art. 52, comma 5°, del codice della privacy (D.Lgs. n. 196/2003), che segna il punto di arrivo della tendenza, iniziata alla fine degli anni '80, a riconoscere al minore una tutela rafforzata in tema di diritto alla riservatezza.*

diritto alla riservatezza dei dati personali

- Privacy e minori

La Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (resa esecutiva in Italia con L. n. 176/1991, dove per “fanciullo” si intende il minore di anni 18) aveva sancito all’art. 16 il divieto “*di interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata*”, senza che tuttavia siano stati inseriti elementi per individuare cosa fosse “arbitrario” o “illegale”, lasciando ampia discrezionalità agli Stati aderenti.

La Convenzione voleva solo “stimolare” gli Stati firmatari ad adottare nei rispettivi ordinamenti concrete misure legislative per evitare che la cronaca saccheggiasse la vita del minore, anche in considerazione delle sue ridotte capacità di difesa.

diritto alla riservatezza dei dati personali

- Privacy e minori Tribunale di Mantova, 19 settembre 2017
- «Integra violazione della norma di cui all'art. 10 c.c. (concernente la tutela dell'immagine), del combinato disposto degli artt. 4,7,8 e 145 del d. lgs. 30-6-2003 n. 196 (riguardanti la tutela della riservatezza dei dati personali) nonché degli artt. 1 e 16 I co. della Convenzione di New York del 20-11-1989 ratificata dall'Italia con legge 27-5-1991 n. 176 (l'art. 1 prevede l'applicazione delle norme della convenzione ai minori di anni diciotto mentre l'art. 16 stabilisce che: "1. Nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione. 2. Il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o tali affronti.» Ulteriore specifica normativa di tutela dei minori in relazione ai servizi della società dell'informazione è contenuta nell'art. 8 del regolamento UE n. 679/2016 del 27-4-2016 che entrerà in vigore il 25-5-2018), **laddove la immagine fotografica dei figli costituisce dato personale ai sensi del d. lgs. 196/2003 (v. art. 4 lett. a,b,c) e la sua diffusione integra una interferenza nella vita privata;**
- l'inserimento di foto di minori sui social network costituisce «comportamento potenzialmente pregiudizievole per essi in quanto ciò determina la diffusione delle immagini fra un numero indeterminato di persone, conosciute e non, le quali possono essere malintenzionate e avvicinarsi ai bambini dopo averli visti più volte in foto on-line, non potendo inoltre andare sottaciuto l'ulteriore pericolo costituito dalla condotta di soggetti che "taggano" le foto on-line dei minori e, con procedimenti di fotomontaggio, ne traggono materiale pedopornografico da far circolare fra gli interessati»
- Il Tribunale di Mantova ha quindi disposto l'ordine di inibitoria e di rimozione delle immagini di minore inserite su social network da un genitore senza il consenso dell'altro

diritto alla riservatezza dei dati personali

- Privacy e minori

Tribunale di Roma ord. 23 dicembre 2017

- Nella fattispecie la madre postava su numerosi social network dettagli sulla vicenda giudiziaria del minore, sue foto, e commenti ritenuti dal minore stesso offensivi
- Il minore durante l'ascolto operato da personale del servizio Sociale aveva dichiarato *«ci tengo a fare la vita di un ragazzo normale... avrei più possibilità di lavoro ...che speranza ho in Italia dove tutti conoscono la mia storia ..cosa posso fare il bidello?»*; riferendo a proposito della madre *“secondo lei una persona che dice di voler bene può scrivere queste cose”*, mostrando schermate di pagine di social network in cui la madre avrebbe inserito sue fotografie diffondendo sui media la storia familiare e dettagli delle controversie giudiziarie.
- Preso atto delle dichiarazioni del minore e della rilevanza da attribuire alla sua volontà (*«quando la stessa è « esplicitazione delle proprie aspirazioni, di un vero e proprio progetto di vita, non privo di risvolti esistenziali ed affettivi, sorretto da una fortissima volizione, desumibile dalle insormontabili difficoltà manifestatesi in sede esecutiva»*, Cass. n.5237/2014)., e preso atto delle numerosissime pubblicazioni su social network di immagini e informazioni relative al minore sono state adottate misure inibitorie e sanzionatorie

diritto alla riservatezza dei dati personali

- Privacy e minori

Tribunale di Roma ordinanza 23 dicembre 2017

- In particolare è stato disposto che:
- il tutore procedesse alla richiesta di deindicizzazione dai motori di ricerca e alla diffida anche a terzi di astenersi dalla diffusione e di procedere alla cancellazione dai social network delle immagini, delle informazioni e di ogni dato relativo al minore
- inibito dal momento della comunicazione del provvedimento alla madre la diffusione in social network, comunque denominati, e nei mass media delle immagini, delle informazioni e di ogni dato relativo al figlio
- disposto che la madre provvedesse entro il un termine assegnato, alla rimozione di immagini, informazioni, dati relativi al figlio dalla stessa inseriti su social network;
- determinata ex art. 614-bis c.p.c. (adottato d'ufficio) , nella misura di Euro 10.000,00 la somma dovuta dalla madre sia al tutore del minore (che dovrà versare tale somma qualora dovuta su conto corrente con vincolo pupillare) e sia al padre del minore, in caso di mancata ottemperanza agli obblighi sopra indicati;

La tutela dell'identità digitale

- Identità
- Il diritto all'identità personale è il diritto del soggetto ad essere identificato e riconosciuto nella sua realtà individuale, è il diritto ad essere se stesso

La tutela dell'identità digitale

- Cass. n.978/1996 Caso Rececconi
- L' «identità personalecome bene - valore costituito dalla proiezione sociale della personalità dell'individuo, cui si correla un interesse del soggetto ad essere rappresentato, nella vita di relazione, con la sua vera identità, a non vedere quindi, all'esterno, modificato, offuscato o comunque alterato il proprio patrimonio intellettuale, ideologico, etico, professionale (ecc) quale già estrinsecatosi o destinato, comunque, ad estrinsecarsi, nell'ambiente sociale, secondo indici di previsione costituiti da circostanze obiettive ed univoche (cfr. in particolare, Pret. Roma 6 maggio 1974, Giur. it. 95 I, 2, 514; Cass. 22 giugno 1985 n. 3769; Corte Cost. 1994 n. **13**).»

La tutela dell'identità digitale

- Identità digitale
- Con l'avvento delle nuove tecnologie accanto alla identità personale è emersa la nozione di identità digitale che risulta essere la rappresentazione di ciascun individuo come scaturente dall'insieme dei dati in rete.
- Per identità digitale può intendersi:
 - - sia la rappresentazione informatica dell'utente come identificato dai suoi attributi identificativi (con la conseguenza che possono esistere plurime identità digitali);
 - sia la rappresentazione digitale del sé, il se stesso che emerge dai dati immessi in rete

La tutela dell'identità digitale

Identità digitale

- Nell'era digitale l'identità individuale di ciascuno di noi muta e si alimenta istante per istante di dati che vengono continuamente aggiornati sia dal titolare dell'identità sia da altri e imprecisati, anche anonimi, utenti il cui inserimento sfugge al titolare contribuendo tuttavia a formare una o più identità che vengono percepite dagli altri utenti
- **«Non si ha più una persona virtuale contrapposta ad una reale, ma un intreccio che restituisce la persona reale come connotata dal digitale» (S. Rodotà)**

La tutela dell'identità digitale

- Emergono quindi nuove esigenze finalizzate ad evitare che la propria identità venga alterata a causa di dati immessi in rete da terzi o gestiti da terzi

La tutela dell'identità digitale

- Funzione autocomplete Trib. Roma 13 marzo 2017
- Un libero professionista ha affermato una lesione alla propria identità, intesa come corretta rappresentazione di sé, alla reputazione ed alla onorabilità a causa dell'associazione del suo nome con il termine di un noto stupefacente, compiuta dal sistema di completamento automatico di Google (servizio denominato "autocomplete"), in quanto in un dato periodo temporale digitando il proprio nome e cognome, su Google lo stesso veniva automaticamente associato al termine "cocaina", suggerimento privo di qualunque riscontro con i contenuti delle singole pagine web indicizzate da Google, e non essendo presente nei siti web richiamati a seguito dell'interrogazione, alcuna vicenda che evocasse collegamenti tra l'attore e la sostanza stupefacente.

La tutela dell'identità digitale

- Funzione autocomplete Trib. Roma 13 marzo 2017
- il servizio “auto complete” consiste in un ausilio fornito agli utilizzatori del motore di ricerca per “*trovare più velocemente le informazioni relative*” alla query, guardando le previsioni di ricerca correlate ai termini digitati, associazioni elaborate considerando la frequenza statistica dei termini inseriti dagli utilizzatori della rete. Le previsioni di ricerca si basano sulle ricerche pertinenti che la stessa parte ha effettuato, ovvero sulle ricerche effettuate da altri utenti.
- Nelle pagine di informazione relative al servizio autocomplete è specificato che “*Le previsioni di ricerca non sono risposte alla tua ricerca e non sono affermazioni di altri utenti o di Google relative ai tuoi termini di ricerca.*”, trattandosi di riproduzioni delle ricerche statisticamente maggiormente ricorrenti analizzando quelle formulate dall'intera comunità degli utenti.

La tutela dell'identità digitale

- Funzione autocomplete Trib. Roma 13 marzo 2017
- -secondo l'attore il ruolo di Google nel determinare i risultati delle interrogazioni sarebbe stato da considerare attivo, non limitandosi Google a veicolare le informazioni recepite ma intervenendo con la selezione delle parole chiavi più frequentemente utilizzate, estratte con il ricorso ad un algoritmo ideato dalla stessa società, con conseguente responsabilità, ex art. 2043 c.c., per la lesione della reputazione in danno degli utenti eventualmente danneggiati da tali associazioni;

La tutela dell'identità digitale

- Funzione autocomplete Trib. Roma 13 marzo 2017
- -secondo Google la fattispecie sarebbe stata da ricondurre nell'ambito applicativo dell'art. 15, del d. leg.vo 70/2003, che disciplina l'attività del c.d. “*caching provider*”, consistente nella memorizzazione temporanea ed automatica di dati e informazioni fornite da terzi utenti del servizio, rispetto ai quali il provider non opererebbe alcun intervento e potendosi rinvenire una sua responsabilità solo laddove un'autorità avesse disposto la rimozione o la disabilitazione delle funzioni, ritenute lesive di beni interessi protetti e il provider non avesse ottemperato all'ordine dell'autorità.

La tutela dell'identità digitale

- Funzione autocomplete Trib. Roma 13 marzo 2017
- Il Tribunale di Roma richiamando la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, del 13 maggio 2015, Causa C-131/12, *Caso Costeja*, ha ritenuto il ruolo attivo del motore di ricerca, in quanto Google pur non inserendo i dati che emergono con il servizio di autocomplete, con una propria valutazione (operata a monte con l'individuazione dell'algoritmo) seleziona e mette a disposizione i dati statisticamente più digitati dagli utenti con riferimento a quella specifica query.
- Anche in alcuni provvedimenti adottati dal Garante per la privacy (provvedimento del 24 novembre 2016) si desume che il servizio di autocomplete non vede il motore di ricerca quale mero *caching* delle informazioni ma fornitore della associazione con ruolo attivo.

La tutela dell'identità digitale

- Funzione autocomplete Trib. Roma 13 marzo 2017
- Nel merito al domanda è stata riegttata in qaunto perché possa ravvisarsi una responsabilità dell'internet provider è necessario che lo stesso sia stato reso edotto dal singolo utente del contenuto ritenuto lesivo dell'associazione compiuta attraverso il servizio autocomplete. L'internet provider, nella specie Google, seppure responsabile della individuazione dell'algoritmo che associa i dati, non provvede ad inserire il dato, e non potrebbe essere ritenuto compatibile con i principi della responsabilità aquiliana ricondurre una sua responsabilità al mero verificarsi dell'evento, poiché così argomentando sussisterebbe una responsabilità oggettiva. L'internet provider non sarebbe, infatti, in grado di verificare preventivamente i contenuti delle interrogazioni formulate da tutti gli utenti della rete, e le conseguenti associazioni realizzate da autocomplete.

La tutela dell'identità digitale

- Funzione autocomplete Trib. Roma 13 marzo 2017
- Può ravvisarsi responsabilità dell'internet provider, solo qualora richiesto di rimuovere l'associazione lesiva non via abbia ottemperato.
- Nella specie il professionista non aveva dimostrato di aver reso edotta Google dell'associazione tra il suo nome e la cocaina, ritenuta lesiva, mentre era accertato che non appena venuta a conoscenza della circostanza (con la proposizione dell'azione giudiziaria) Google aveva rimosso l'associazione.